

## **SOSPENSIVA TERMINI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI IN OCCASIONE DELLA PAUSA ESTIVA 2018**

In considerazione della pausa estiva del mese di agosto 2018, Fonder comunica la sospensione dei termini per l'avvio e chiusura della gestione e la presentazione del rendiconto dei Piani formativi, nonché per le richieste di integrazione di documentazione effettuate dal Fondo, dal 4 agosto al 2 settembre 2018 (30 giorni in totale).

Si precisa che i soggetti attuatori e beneficiari dei piani formativi possono aderire alla sospensione oppure operare secondo i termini ordinari previsti dagli avvisi e dal relativo manuale di gestione.

Per chiarezza si espongono le diverse tipologie di situazione che si possono venire a creare in applicazione della sospensione:

- avvio gestione dei piani
- chiusura gestione piano
- rendicontazione dei piani
- richieste integrazioni.

### **AVVIO GESTIONE DEI PIANI**

1. La decorrenza dei termini comincia in una data precedente l'inizio della sospensione (appunto, il 4 agosto) e i termini scadono in data successiva alla fine della sospensione prevista per il 2 settembre): ***i giorni di sospensione si aggiungono alla data di scadenza del termine per l'avvio della gestione.*** Ad esempio, se la data di avvio della gestione del piano decorre dal 30 luglio, e il manuale di gestione prevede 30 gg. di calendario per l'inizio delle lezioni, in assenza della sospensione la scadenza dei 30 gg. cadrebbe il 28 agosto. Considerando la sospensione invece, il termine di avvio del Piano cadrà il 27 settembre.
2. La decorrenza dei termini cade all'interno del periodo di sospensione (4 agosto-2 settembre): ***il periodo utile per l'avvio della gestione va dal 3 settembre al 2 ottobre.***

3. La scadenza dei termini cade all'interno del periodo di sospensiva (4 agosto-2 settembre): ***i giorni che intercorrono tra la data di inizio della sospensiva e la scadenza dei termini per l'avvio del Piano si aggiungono alla data di conclusione della sospensiva.*** Ad esempio, se il periodo utile per l'avvio della gestione scade il 15 agosto, i 12 giorni che cadono nel periodo di sospensiva (4-15 agosto) si "recuperano" dal 3 al 15 settembre. Il 15 settembre diventa la data di scadenza per l'avvio Piano formativo.

### **CHIUSURA GESTIONE PIANO**

4. La decorrenza dei termini di attuazione del Piano comincia in una data precedente l'inizio della sospensiva e scadono in data successiva alla conclusione della sospensiva: ***i 30 giorni di sospensiva si aggiungono alla data di scadenza del termine di conclusione del Piano*** (ultima data di lezione dell'ultimo progetto attuato + 30 giorni di sospensiva).
5. La data di conclusione Piano cade all'interno del periodo di sospensiva (4 agosto-2 settembre): ***i giorni che intercorrono tra la data di inizio della sospensiva e la scadenza dei termini di conclusione del Piano si aggiungono alla data di conclusione della sospensiva.*** Ad esempio, se il periodo utile di attuazione del Piano scade il 15 agosto, i 12 giorni che cadono nella periodo di sospensiva (4-15 agosto) si "recuperano" dal 3 al 15 settembre. Il 15 settembre diventa la data di scadenza ultima per la gestione/attuazione del Piano.

### **RENDICONTAZIONE DEI PIANI**

6. La decorrenza dei termini comincia in una data precedente l'inizio della sospensiva e scadono in data successiva alla conclusione della sospensiva: ***i 30 giorni di sospensiva si aggiungono alla data di scadenza del termine di rendicontazione.*** Ad esempio, se la data di inizio della rendicontazione decorre dal 30 luglio, e il manuale di gestione prevede 60 gg. di calendario per la trasmissione a Fonder del rendiconto, in assenza della sospensiva la scadenza dei 60 gg. cadrebbe il 27 settembre. Considerando la sospensiva invece, il termine di scadenza per la trasmissione del rendiconto cadrà il 27 ottobre (27 settembre + 30 giorni di sospensiva).

7. La decorrenza dei termini cade all'interno del periodo di sospensiva (4 agosto-2 settembre): ***i giorni che intercorrono tra la data di decorrenza della rendicontazione e il termine della sospensiva si aggiungono alla data di scadenza per la trasmissione del rendiconto a Fonder.*** Ad esempio, se la rendicontazione decorre dal 15 agosto, e il manuale di gestione prevede 60 gg. di calendario per la trasmissione a Fonder del rendiconto, in assenza della sospensiva la scadenza dei 60 gg. cadrebbe il 13 ottobre. Considerando la sospensiva invece, il termine ultimo per la trasmissione del rendiconto a Fonder è il 1 novembre (13 ottobre + 19 giorni di sospensiva).
8. La scadenza dei termini di rendicontazione cade all'interno del periodo di sospensiva (4 agosto-2 settembre): ***i giorni che intercorrono tra la data di inizio della sospensiva e la scadenza dei termini di rendicontazione si aggiungono alla data di conclusione della sospensiva.*** Ad esempio, se il periodo utile di rendicontazione scade il 15 agosto, i 12 giorni che cadono nella periodo di sospensiva (4-15 agosto) si "recuperano" dal 2 al 15 settembre. Il 15 settembre diventa la data di scadenza ultima per la trasmissione della rendicontazione al Fondo.

#### **RICHIESTE INTEGRAZIONI**

Queste disposizioni si applicano in tutte le fattispecie nelle quali Fonder abbia richiesto formalmente un'integrazione alla documentazione presentata:

9. la decorrenza dei termini della richiesta di integrazione comincia in una data precedente l'inizio della sospensiva: ***i giorni di sospensiva si aggiungono alla data di scadenza del termine per l'integrazione della documentazione.*** Ad esempio, se il periodo per l'integrazione della documentazione decorre dal 30 luglio, e i termini per l'integrazione della documentazione richiesta sono di 15 giorni, in assenza della sospensiva la scadenza dei 15 gg. sarebbe il 13 agosto 2018. Scadendo il periodo per l'integrazione il 13 agosto 2018, i 10 giorni che cadono nella sospensiva (dal 4 al 13 agosto) si "recuperano" a partire dal 3 settembre, compreso. Il 12 settembre 2018 diventa la data ultima per l'integrazione della documentazione (2 settembre + 10 gg. giorni di sospensiva).
10. la decorrenza dei termini della richiesta di integrazione cade all'interno del periodo di sospensiva: ***i giorni previsti per l'integrazione della documentazione richiesta si aggiungono alla data di conclusione della sospensiva*** (2 settembre + 15 gg. previsti per la richiesta d'integrazione).